



TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

Art. 902

Assemblea

Il consiglio di rappresentanza e' costituito quando e' formalmente riunito per deliberare ed e' presente il numero legale dei rappresentanti. Il potere decisionale di ogni consiglio di rappresentanza appartiene all'assemblea dei propri delegati ed e' esercitato in piena liberta' e autonomia nel rispetto delle norme che regolano la rappresentanza militare.

Versione in vigore dal 18 giugno 2010 secondo Normattiva, non più in vigore dal 17 ottobre 2024 · versione 0

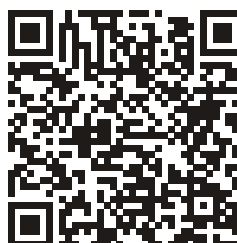
RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico ordinamento militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	IX — Esercizio dei diritti
Capo	I — Associazioni delle categorie di militari in congedo e dei pensionati
Sezione	VIII — Organizzazione e funzionamento della rappresentanza militare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-902-assemblea/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it